



DOTT. CATALDO DINOLFO

NOTAIO

REPERTORIO N. 142.601

RACCOLTA N. 24.287-----

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di gennaio
alle ore ventuno e minuti trenta -----

In Poggibonsi, Via Volta n. 38/A. Presso la sede operativa
della Confraternita.-----

Innanzi a me Dott. CATALDO DINOLFO, Notaio in Poggibonsi
iscritto a Ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Siena e Montepulciano,-----

-----E' PRESENTE IL SIGNOR:-----

BERTI VALLIS, nato a Casole D'Elsa il 20 agosto 1947, domici-
liato per la carica presso la sede di cui infra, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
qualità di Governatore dell'associazione riconosciuta "CONFERA-
TERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI", con sede in Poggibon-
si, Via del Commercio n. 32, codice fiscale 00073710527, per-
sona giuridica riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 del Co-
dice Civile con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana
n. 293 del 24 settembre 1991, iscritta nel Registro Regionale
del Volontariato in virtù di Decreto del Presidente della Re-
gione Toscana n. 1067 del 26 settembre 1994, iscritta al n.
144 del Registro Regionale Persone Giuridiche Private ai sensi
del D.P.R. N. 361/2000. -----

Il medesimo, della cui identità personale e qualifica io No-
taio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con
il quale mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazio-
ne essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria del-
la predetta associazione, regolarmente convocata a norma di
statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:-----

OMISSIS-----

6) Approvazione modifiche al nuovo Statuto Sociale richieste,
a norma del Decreto Leg.vo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del
Terzo Settore,) dall'autorità di Controllo preposta alla tra-
smigrazione del nostro Ente nel "RUNTS" (Registro Unico Nazio-
nale del Terzo Settore)-----

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:-----
assume la presidenza il comparente, il quale constata e dà at-
to: -----

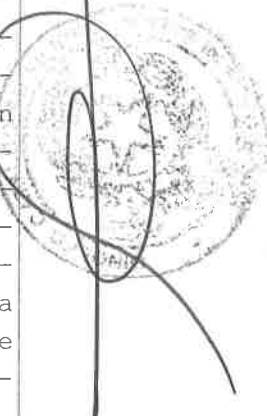
- che sono presenti, numero 51 (cinquantuno) associati aventi
diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze con-
servato a norma di legge;-----

- che pertanto, la presente assemblea, regolarmente convocata
a norma del n. 3 del primo comma dell'art. 37 del vigente sta-
tuto, è validamente costituita ed atta a deliberare sul pre-
detto ordine del giorno.-----

Prende la parola il Presidente il quale espone all'assemblea -

- che con verbale di assemblea a mio Rogito in data 10 maggio
2019, repertorio n. 139.372/22.640 e registrato a Poggibonsi

REGISTRATO A POGGIBONSI
IL 2/2/2022
AL N° 218 STI



il 14 maggio 2019 al n. 989 serie 1T é stata approvata la modifica dello statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo Settore introdotta con il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;-----

- che la Regione Toscana settore attività legislativa e Giuridica di Firenze nella persona del Dott. Alessandro Bonanni a seguito del controllo dello statuto ha riscontrato delle inesattezze ed incongruenze con la vigente normativa e questo potrebbe pregiudicare l'iscrizione della nostra associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. -----

Il Presidente informa quindi l'assemblea che è stato predisposto un nuovo testo dello statuto sociale che recepisce i rilievi formulati dall'organismo di controllo e del quale dà lettura all'assemblea.-----

L'assemblea, ascoltata l'esposizione del Presidente e la lettura dello statuto delle parti modificate, dopo adeguata discussione, con il voto favorevole di 49 associati e due astensioni, espresso per alzata di mano,-----

-----DELIBERA-----
di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione nel quale sono state introdotte e/o eliminate quelle norme che la Regione Toscana Settore Attività Legislativa e Giuridica di Firenze ha ritenuto non perfettamente conformi alla normativa introdotta con il D.Lgs n. 117/2017.-----

Lo statuto aggiornato si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, debitamente firmato.-----

L'assemblea delega il Presidente ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le eventuali modifiche od aggiunte che venissero richieste dalla competente Autorità al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.-----

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione. --

-----E richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio consta di fogli uno per facciate quattro con la presente e del quale ho dato lettura al comparente che approva e con me Notaio sottoscrive alle ore ventidue e minuti venti.-----

FIRMATO: VALLIS BERTI, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S..-----

Allegato "A" al n. 24.287 di raccolta

STATUTO

DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI
ODV

CAPO PRIMO

ORIGINE, NATURA E SCOPI DELLA ISTITUZIONE

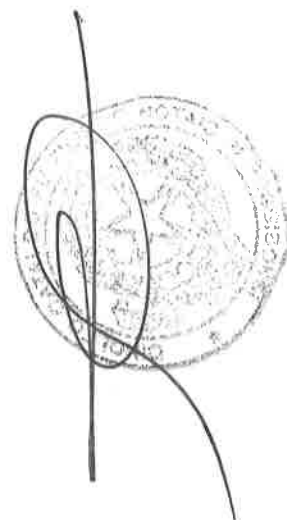
ARTICOLO 1

La Confraternita di Misericordia di Poggibonsi ODV
trae origine dalla trasformazione di una antica
locale Confraternita detta "Del Santissimo Sa-
cramento", trasformazione sanzionata con Regio De-
creto 10 Settembre 1880. Ha sede legale in Poggi-
bonsi, via del Commercio 32 e sede operativa ed uf-
fici in Poggibonsi, via A. Volta 38/A, Diocesi di
Siena, Colle di Val d'Elsa e Montalcino.

Venera come suo speciale patrono San Gregorio Magno.

Lo stemma della Confraternita è rappresentato da un
ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di
alloro, con l'emblema della croce latina di colore
rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M"
di colore giallo ("Fraternità Misericordiae"). Esso
è partito con il simbolo del Comune di Poggibonsi.

La Confraternita di Misericordia di Poggibonsi ODV
aderisce alla Confederazione Nazionale delle Miseri-
cordie d'Italia.



ARTICOLO 2

La Confraternita di Misericordia di Poggibonsi ODV è sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in soccorso dei singoli e della collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ma di solidarietà ed ha strutture ed organizzazione democratiche.

ARTICOLO 3

La Confraternita di Misericordia di Poggibonsi ODV è costituita agli effetti giuridici come associazione di confratelli ODV - E.T.S. secondo l'Articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'Articolo 12 e seguenti del vigente Codice Civile.

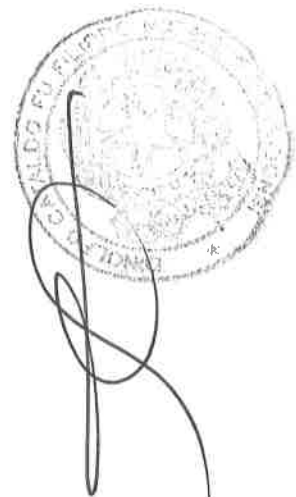
La Misericordia è, secondo l'ordinamento canonico, associazione di fedeli della Chiesa Cattolica ai sensi dei canoni 321, 326, 298 e seguenti e 231 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.

ARTICOLO 4

1. Scopo della Confraternita è l'esercizio, per

amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo. La Confraternita persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati ed in particolare potrà effettuare :

a) interventi e servizi sociali ai sensi



dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione, nell'ambito delle ODV, per quanto concerne il primo soccorso, l'assistenza sociale e la protezione civile;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) promozione di attività di ricerca scientifica in aree di particolare interesse sociale;

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

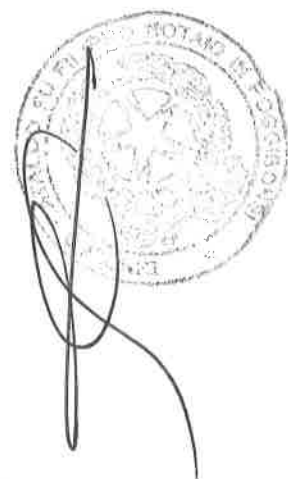
i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

k) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, anche ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;



n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui

all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare la Misericordia potrà:

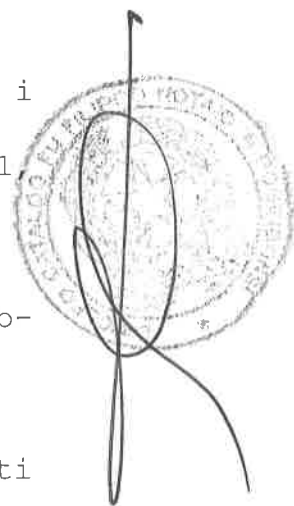
- impegnarsi per l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la Civiltà dell'amore;

- svolgere interventi e prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

- realizzare interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

- promuovere la donazione di organi;

- operare nei diversi settori della Protezione Civile nonché realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta



e razionale delle risorse naturali;

- attuare iniziative di educazione, istruzione e formazione, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

- attuare e promuovere iniziative di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,

- realizzare attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;

- operare nell'ambito dell'alloggio sociale nonché realizzare ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorati-

vi;

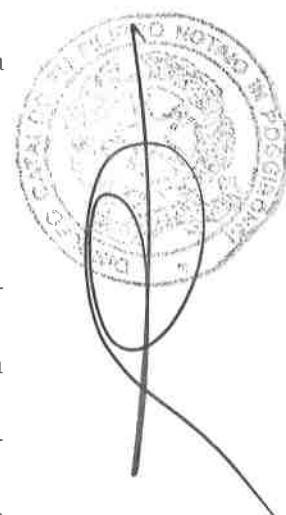
- operare nell'ambito dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- realizzare iniziative di agricoltura sociale;
- provvedere all'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

- operare nell'ambito della tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché della riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- realizzare iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- operare nell'ambito della promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. A norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore



potrà esercitare:

A. il trasporto e la sepoltura dei defunti nel cimitero della Confraternita o in altri cimiteri;

B. il suffragio religioso dei defunti;

attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

ARTICOLO 5

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento dei confratelli con corsi di istruzione tecnico-pratici e con ogni altro idoneo mezzo, tenendo conto anche delle linee e dei programmi emanati dalla Confederazione Nazionale Delle Misericordie D'Italia.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni locali, dandone comunicazione alla Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale vigente.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di

coordinamento regolato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

ARTICOLO 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene rapporti con il Vescovo diocesano e con le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio Correttore.

ARTICOLO 8

La divisa dei confratelli è per tradizione costituita da una veste nera semplice, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

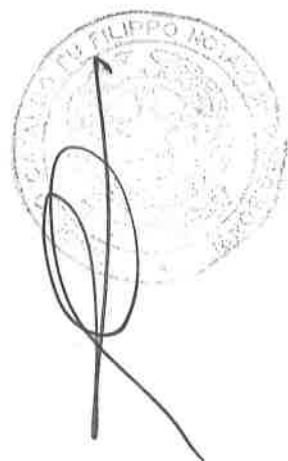
Per i vari servizi è comunque adottata una divisa idonea secondo il modello indicato dal Magistrato.

ARTICOLO 9

La Confraternita non potrà partecipare né aderire a manifestazioni e associazioni i cui fini siano in contrasto con i fini istituzionali della Associazione.

ARTICOLO 10

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare,



dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti, dalla raccolta fondi che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, da rimborsi derivanti da convenzioni, dalle entrate derivanti dalle attività non di interesse generale di cui all'art.4 comma 2, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire carità.

E' fatto divieto della distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 11

La Confraternita promuove la donazione del sangue attraverso la Consociazione Nazionale Donatori di Sangue FRATRES delle Misericordie. I reciproci rapporti potranno essere disciplinati da apposito regolamento.

Per tutti gli altri settori di attività caritative può costituire gruppi funzionali, coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato, o persona ritenuta idonea dal Magistrato stesso.

CAPO SECONDO

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA
E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 12

Per essere iscritti alla Confraternita occorre accettare i principi morali cristiani a cui essa si ispira e tenere una condotta ad essi coerente.

Gli iscritti si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Il volontariato è la divisa morale dei confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto ai confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso per la loro opera.

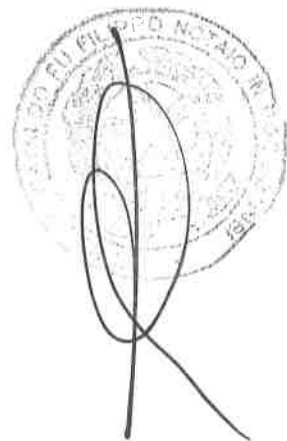
Il confratello riceve la propria ideale retribuzione solo dalla coscienza del dovere compiuto.

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate dalla Confraternita le spese effettivamente sostenute per attività prestata.

ARTICOLO 13

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il



nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia. Questi si suddividono in due categorie:

a) Confratelli attivi:

sono coloro che nello spirito del volontariato svolgono le attività caritative della Misericordia, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, riconoscendosi nei principi ispiratori del Sodalizio, contribuiscono volontariamente alle varie attività e funzioni della Confraternita.

b) Confratelli ordinari:

sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita e si impegnano alle maggiori contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria.

Sia i Confratelli attivi che quelli ordinari sono tenuti al versamento della quota sociale.

L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita della firma di due Confratelli.

Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a darne motivazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla

vita associativa.

I Confratelli possono prendere visione dei bilanci di esercizio approvati dall'assemblea e dei verbali delle delibere assembleari.

ARTICOLO 13-BIS

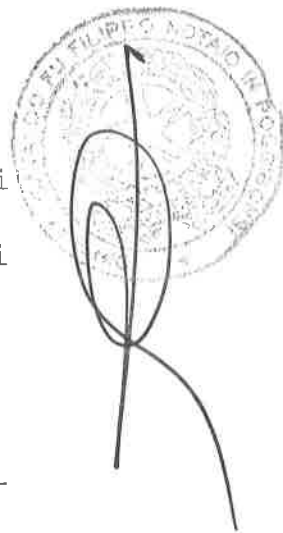
La Confraternita può promuovere il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "GEMME". Per tutti gli altri settori di attività caritative la Confraternita può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

ARTICOLO 14

I Confratelli attivi costituiscono il corpo funzionale della Misericordia stessa, godono di tutti i diritti sociali e, se con una anzianità di iscrizione alla Confraternita di almeno 3 mesi effettivi, i confratelli attivi partecipano all'assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 15

I Confratelli ordinari costituiscono il corpo funzionale della Misericordia stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo con una anzianità di iscrizione alla Confraternita di almeno 3 mesi effettivi.



ARTICOLO 16

I Confratelli attivi e ordinari sono sempre tenuti ad operare nello spirito della carità cristiana sia nell'espletamento dei compiti loro assegnati sia nei reciproci rapporti all'interno della Confraternita.

ARTICOLO 17

Potranno essere ammessi alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo di ammissione.

CAPO TERZO

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

ARTICOLO 18

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere una condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita.

ta. E' auspicabile che i Confratelli partecipino alle riunioni ed alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

ARTICOLO 19

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta e circostanziata dell'addebito, con invito a presentare entro 15 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;
- c) decadenza.

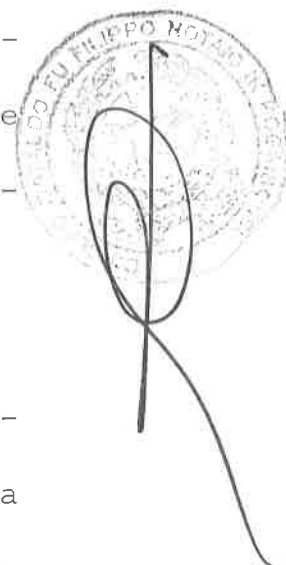
La competenza dell'irrogazione dei provvedimenti è del Magistrato.

Contro i provvedimenti di cui sopra l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta entro 15 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Conservatori il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile.

ARTICOLO 20

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni o per decadenza.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello pre-



senti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art.16 o qualora, nonostante il richiamo, si persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dall'art.18.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

Ove siano venute a mancare le cause che hanno determinato la decadenza, l'interessato può, dopo un anno dal provvedimento, presentare domanda di riammissione.

La decadenza sarà dichiarata anche qualora un Confratello rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, nonostante i solleciti.

La quota sociale non è rivalutabile, né è trasmissibile a terzi per atto inter vivos o mortis causa.

CAPO QUARTO

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ARTICOLO 21

Sono organi della Confraternita:

- 1) L'Assemblea;
- 2) II Magistrato;

- 3) II Governatore;
- 4) II Collegio dei Conservatori;
- 5) II Collegio dei Sindaci Revisori (Organo di Controllo).

ARTICOLO 22

L'Assemblea è composta da tutti i Confratelli iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

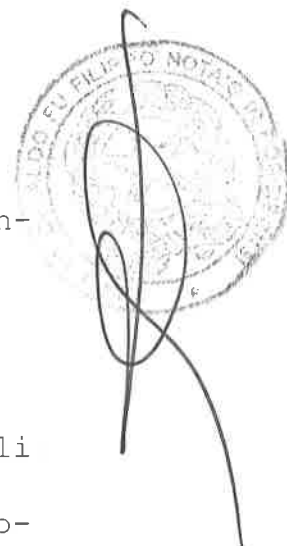
L'assemblea è sovrana.

ARTICOLO 23

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ogni anno nei tempi utili, in base alle leggi vigenti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore secondo le indicazioni del Magistrato con avviso affisso nella sede della Confraternita e con pubblici manifesti da affiggere almeno 8 giorni prima. Qualora il Magistrato lo reputi necessario od opportuno può disporre che la convocazione avvenga anche con altri mezzi di informazione che rendano ampia divulgazione della convocazione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo



dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario ed inseriti nell'apposito registro.

ARTICOLO 24

L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/15 dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Conservatori o dei Sindaci Revisori per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) per decidere su variazioni riguardanti il patrimonio immobiliare nei casi di permute, vendite e acquisti;

e) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

f) in caso di scioglimento della confraternita

Nei casi a), b), c) d) e f) il Governatore deve convocare l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art.23.

ARTICOLO 25

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Confratelli, sempreché tale numero sia almeno il doppio del numero dei componenti il Magistrato presenti.

ARTICOLO 26

Ad ogni confratello spetta un voto soltanto.

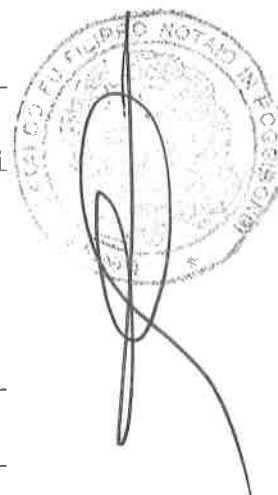
In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega. La delega non è ammessa per l'elezione degli organi sociali.

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai votanti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea, convocata in via straordinaria, sono previste le particolari norme di cui all'art.44.

ARTICOLO 27



L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente, e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori sul rispetto della legge, dello statuto e della regolarità dei conti;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate, quando ritenuto opportuno dal Governatore, di concerto con il Magistrato adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio dei Conservatori e la Commissione Elettorale, il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità di cui agli art.29 e successivi; nell'Assemblea possono votare soltanto i Confratelli con almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione;

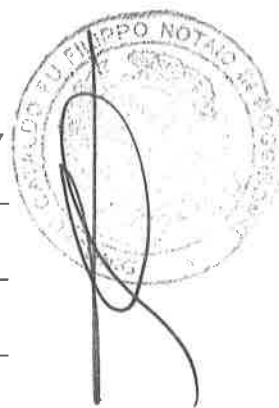
d) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio dei Conservatori;

e) nominare il Seggio Elettorale.

f) deliberare su ogni materia o argomento che sia sottoposto alla sua approvazione da parte del Magi-

strato.

g) in caso di scioglimento della Confraternita, esprimere il proprio parere vincolante, circa la destinazione del patrimonio della Misericordia nel rispetto dei principi statutari con particolare riferimento agli art. 2) e 7).



ARTICOLO 28

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita. E' eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 26, 29, 39, 40, 41, 42 e 43.

Delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Confraternita e delibera in ordine all'acquisto, alla vendita ed alla permuta di beni mobili;

b) provvede a che non siano in alcun modo cedibili o alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno all'elezione del Governatore, del Vice-Governatore, nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;

Il Governatore ed il Vice-Governatore durano in carica un anno.

d) redige, se necessario, il regolamento generale, nonché ogni altro regolamento volto al buon funzionamento del Sodalizio e nomina i responsabili dei gruppi funzionali costituiti all'interno della Confraternita;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) assume i provvedimenti disciplinari;

g) redige annualmente il bilancio consuntivo di esercizio, che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato di esercizio, secondo i principi di buona amministrazione, depositandolo presso il Segretario almeno tre giorni prima che abbia luogo l'assemblea per l'approvazione, affinché i soci possano prenderne visione;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi; delibera di convocare l'Assemblea per decidere sulle variazioni di cui al-

la lettera d) dell'art.24;

i) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

j) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'associazione nonché la formazione spirituale e morale dei Confratelli avvalendosi dell'opera del Correttore;

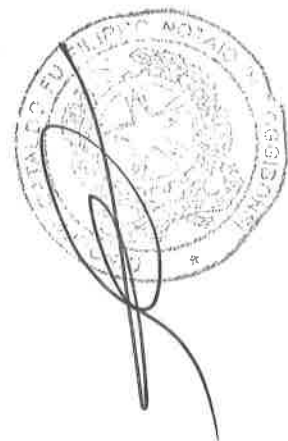
k) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno 1/15 dei Confratelli;

l) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

m) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

n) determina l'ammontare della quota associativa annuale che i Confratelli devono versare per il buon funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;

o) nomina, a scrutinio segreto, il proprio Segre-



tario, che può essere scelto anche tra i soggetti esterni ad esso e che dura in carica fino a revoca da parte del Magistrato;

p) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente con il Correttore, i nominativi dei Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

q) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

r) può delegare parte dei propri poteri, oltre che al Governatore e al Vice-Governatore, anche ad altri membri del Magistrato stesso, specificandone compiti e limiti;

s) può revocare in ogni momento gli incarichi dallo stesso attribuiti;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

ARTICOLO 29

II Magistrato è composto da nove Confratelli.

I componenti del Magistrato durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre manda-

ti consecutivi. Ogni anno si procederà al rinnovo parziale di 1/3.

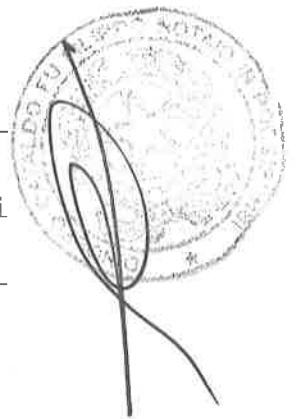
Partecipano alle riunioni del Magistrato il Correttore, l'Ispettore ai Servizi e il Rappresentante dei Confratelli attivi, come membri senza diritto di voto.

Per essere eletti nel Magistrato occorrono i seguenti requisiti:

- a) appartenere alla religione cattolica, professarne i precetti e tenere una condotta coerente con i principi morali ed etici della religione cristiana
- b) non essere iscritto ad associazioni ed organismi di qualsiasi genere in contrasto con i principi cattolici;
- c) aver maturato, alla scadenza stabilita per le elezioni, almeno 3 mesi di anzianità di iscrizione;

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato ascendenti e discendenti, fratello e/o sorella, suoceri con genero e/o nuora, nonché Confratelli eletti alle cariche di Conservatore e Sindaco Revisore.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco Revisore e di Conservatore, e, se nominati decadono, il coniuge, i parenti e gli affini dei componenti il Magistrato entro il 4° grado.



Non è inoltre eleggibile nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, né il suo coniuge, ascendenti e discendenti di 1° grado.

ARTICOLO 30

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda scritta al Governatore da parte di almeno 1/3 dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata, dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dal Correttore, dal Collegio dei Sindaci Revisori e dal Presidente del Collegio dei Conservatori.

L'invito alla riunione è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato in via di urgenza anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti eletti.

Sono valide le decisioni adottate con il voto favo-

revoles della maggioranza dei presenti.

Le delibere concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

ARTICOLO 31

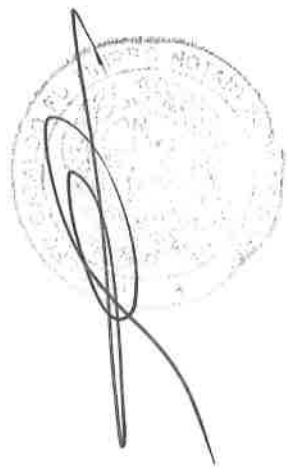
Il Governatore è eletto a scrutinio segreto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata e presieduta dal Presidente del Collegio dei Conservatori dopo le elezioni.

E' il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni del Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segreta-



rio, le carte e i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario la tenuta dell'inventario dei beni mobili e immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

ARTICOLO 32

II Vice-Governatore è eletto a scrutinio segreto dal Magistrato. Coadiuvato, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce anche legalmente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 33

II Segretario, scelto dal Magistrato, redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea. Viene nominato dal Magistrato tra i suoi membri o anche tra soggetti esterni ad esso; in tal caso può essere anche un dipendente dell'Ente. Il Segretario dura in carica fino a revoca o dimissioni. Qualora sia nominato tra soggetti esterni partecipa senza diritto di voto. E'

consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.31.

Cura inoltre, in collaborazione con il Governatore, la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita.

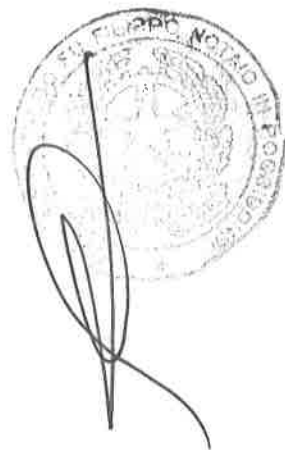
ARTICOLO 34

L'Ispettore dei Servizi è nominato dal Magistrato, dura in carica un anno e può essere riconfermato.

L'Ispettore dei Servizi può essere nominato anche tra i dipendenti;

L'Ispettore dei Servizi:

- a) controlla l'andamento dei servizi in modo che procedano con scrupolosa esattezza;
- b) organizza i turni e la distribuzione dei servizi;
- c) collabora con i coordinatori responsabili dei gruppi di assistenza, pronto soccorso e protezione civile alla custodia di tutto il materiale inerente e ne cura, insieme, l'ordine e l'efficienza;
- d) con l'autorizzazione del Magistrato provvede all'acquisto ed alla sostituzione del materiale occorrente;
- e) fa rapporti periodici al Magistrato di quanto si riferisce al servizio.



Il Magistrato può suddividere i predetti compiti anche tra più persone.

Qualora l'incarico venga affidato ad uno o più dipendenti, l'Ispettore ai Servizi non potrà partecipare alle riunioni del Magistrato se non precedentemente invitato e limitatamente alle materie indicate nell'invito.

Per le altre materie potrà intervenire solo se invitato a dare chiarimenti o precisazioni.

ARTICOLO 35

Tutti i componenti gli organi sociali possono essere rieletti secondo le norme di cui ai relativi articoli del presente Statuto.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente, subentra il primo dei non eletti all'ultima elezione.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente ad incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti e quindi sostituiti.

ARTICOLO 36

II Collegio dei Conservatori è composto dal Correttore e da quattro membri eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 26, 27, 39, 42 e 43, fra i Confratelli che abbiano almeno dieci anni di iscrizione, con particolare conoscenza del corpo sociale e del sodalizio e per l'attaccamento alla confraternita; se vi fossero disponibili, almeno due dei candidati alla carica di conservatore dovranno aver ricoperto la carica di Governatore.



Saranno ovviamente da tenere presenti i requisiti di cui alla lettera a) e b) dell'art.29.

I membri eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. Nel caso di dimissioni o impedimenti per altra causa di un membro del Collegio entra in carica al suo posto il primo dei membri non eletti dell'ultima votazione e rimarrà in carica per il tempo residuo di colui che sostituisce. I membri in scadenza possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi

Per l'eleggibilità al Collegio dei Conservatori valgono le norme di cui agli artt.29, 39 e 44, nonché dell'art.45.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

Le mansioni del Segretario del Collegio vengono svolte dal Segretario scelto dal Collegio medesimo sia al proprio interno che all'esterno di esso.

II Collegio si riunisce su convocazione del proprio presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

a) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito eventualmente il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati da Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;

d) decide sui ricorsi presentati da Confratelli come al successivo art.42;

e) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita

f) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezio-

nalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione;

g) emette il proprio parere sulle riforme statutarie che si volessero introdurre.

I membri del Collegio dei Conservatori possono partecipare alle riunioni del Magistrato senza diritto di voto.

Non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel Collegio dei Sindaci Revisori

II Collegio delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente in assenza del presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide con pronunce motivate.

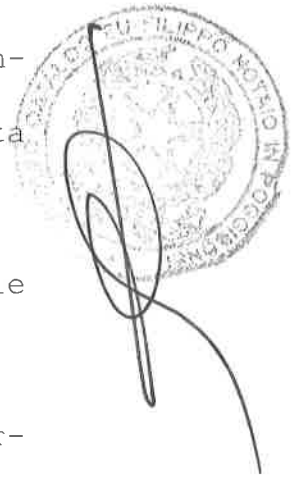
ARTICOLO 37

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Assemblea potrà nominare un organo di controllo, anche in composizione monocratica, o un revisore legale dei conti anche se non resi obbligatori da disposizioni di legge.

Ogni qualvolta la legge lo preveda, l'Associazione nominerà un organo di controllo, in composizione mo-



nocratica o collegiale con il massimo di tre membri effettivi e due supplenti, al quale saranno attribuite le funzioni previste dalla legge medesima. L'organo di controllo potrà congiuntamente svolgere la funzione di revisione legale dei conti, qualora prevista dalla legge, oppure quest'ultima potrà essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione. Per la funzione di controllo e per quella di revisione legale dei conti si applicano le incompatibilità previste dalla legge. I componenti dell'organo di controllo, il revisore legale dei conti e la società di revisione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla legge.

L'Assemblea che nomina l'organo di controllo, il revisore legale dei conti e la società di revisione determina il compenso loro spettante.

Elezioni dell'organo di controllo, del revisore legale dei conti e della società di revisione

L'organo di controllo, il revisore legale dei conti e la società di revisione sono nominati dall'Assemblea e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili.

ARTICOLO 38

L'Assistente Ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.

Rappresenta l'autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose e di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione Nazionale.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita, per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del Correttore.

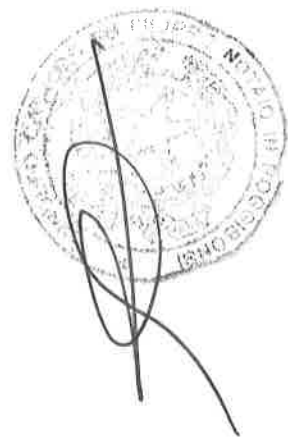
Partecipa alle riunioni del Magistrato, all'Assemblea ed alle riunioni eventualmente indette dal Collegio Nazionale dei Correttori, organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Propone alla Confederazione Nazionale, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

ARTICOLO 39

La Commissione elettorale ha durata annuale ed è composta da cinque membri: il Correttore che ne è Presidente, due membri scelto dal Collegio dei Con-



servatori, sia all'interno che all'esterno dello stesso, e due membri eletti annualmente dall'Assemblea aventi, questi ultimi, una anzianità di iscrizione di almeno 3 mesi e di cui, almeno uno, scelto fra i soggetti indicati dall'Art.14

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario scelto dalla Commissione sia al proprio interno che all'esterno di essa.

Essa ha il compito di:

a) redigere annualmente la lista dei nominativi per

la carica di membri del Magistrato contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;

b) verificare in modo insindacabile per la stesura della lista del precedente punto a) l'esistenza dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art.29;

c) redigere la lista dei nominativi per la carica di membri del Collegio dei Conservatori contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;

d) scegliere i nominativi da proporre all'Assemblea per la nomina a Sindaco Revisore;

e) redigere annualmente la lista dei nominativi per la carica di membri della Commissione Elettorale dell'anno seguente, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;

f) tenere conto, nella stesura delle liste, dei re-

quisiti di eleggibilità previsti in relazione all'organo a cui i nominativi prescelti sono candidati.

Le liste dovranno contenere il nome del Confratello e la data di iscrizione al Sodalizio, dovranno altresì essere affisse nella sede sociale almeno cinque giorni prima dell'Assemblea.

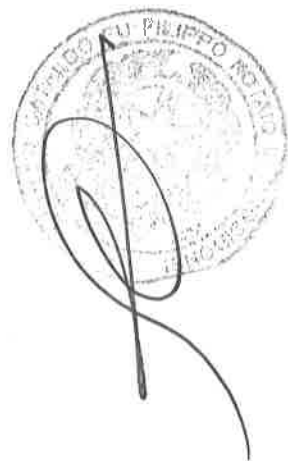
Al momento dell'affissione delle liste nella sede della Confraternita, le medesime divengono definitive e non più modificabili per nessun motivo.

La Commissione delibera validamente con la presenza di almeno tre membri, tra cui il Presidente.

ARTICOLO 40

Ogni elettore avrà a disposizione una scheda, per ogni organo da eleggere, contenente l'elenco dei candidati predisposto dalla Commissione Elettorale e potrà esprimere la propria preferenza per un numero di candidati pari a quello dei nominativi da eleggere tra quelli indicati.

Risultano eletti per ogni carica i nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età.



Le schede riportanti più preferenze rispetto a quelle previste saranno dichiarate nulle.

I ricorsi per eventuali anomalie manifestate durante le elezioni dovranno essere presentati al Collegio dei Conservatori nel termine perentorio di tre giorni dalla proclamazione degli eletti.

Il Collegio dei Conservatori si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento degli organi.

ARTICOLO 41

II Seggio Elettorale è nominato dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri.

Svolge i seguenti compiti:

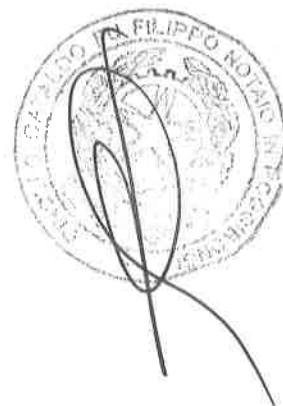
- a) nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario;
- b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto;
- c) redige, esprime le incombenze, apposito verbale che sarà consegnato al Presidente del Collegio dei Conservatori.

ARTICOLO 42

I componenti la Commissione Elettorale ed il Seggio Elettorale, per le funzioni che sono chiamati ad espletare non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche degli organi della Confraternita.

ARTICOLO 43

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita, ad eccezione dell'Organo di Controllo.



CAPO QUINTO

VARIAZIONI ALLO STATUTO, SCIoglimento DELLA CONFRA-
TERNITA

ARTICOLO 44

La proposta di riforma dello Statuto, può essere
presentata dal Magistrato o dal Collegio dei Conser-
vatori.

Il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con
specifica indicazione all'ordine del giorno del nu-
mero degli articoli cui è stata fatta proposta di
riforma.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di
cui all' art.23 con indicazioni di cui al comma pre-
cedente e verrà inoltre pubblicato in maniera visi-
bile presso la sede sociale oltre che inviato al do-
micilio dei soci, del che sarà data certificazione
dell'avvenuto adempimento da parte del Governatore e
del Segretario. Della proposta di riforma può esse-
re presa visione presso la sede sociale.

Per l'approvazione di modifiche statutarie, dopo che

siano state esaminate dall'autorità ecclesiastica competente, occorre, in prima convocazione il voto favorevole della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti dei presenti all'Assemblea purchè questi rappresentino almeno 10 volte il numero dei Consiglieri del Magistrato.

Non possono essere oggetto di riforma, salvo obblighi di legge, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie essenziali della sua vita associativa.

Per le modifiche statutarie necessarie per rendere il presente statuto conforme a normative sopravvenute, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea.

Lo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Poggibonsi non costituisce modifica del presente statuto e ne conseguiranno solamente le necessarie comunicazioni.

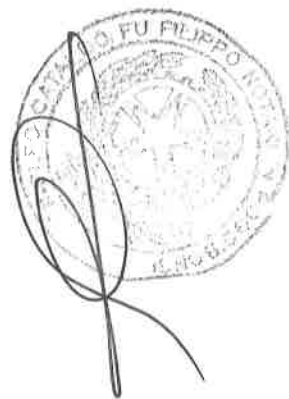
ARTICOLO 45

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'assemblea non sia in grado di provvedere

in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art.36 lettera f) il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Conservatori o da almeno 1/10 dei Confratelli. La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa nomina un Commissario Straordinario, che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di sei mesi.

Ove la convocazione dell'Assemblea stessa rimanga priva di esiti il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art.27, dell'ultimo comma C.C., nonché al Presidente del Tribunale competente ai



sensi dell'art.11 disp.att. C.C.

ARTICOLO 46

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di confratelli tali da svolgere anche in parte le opere di carità e assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea Straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all'art.45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art.21, terzo comma del C.C. (tre quarti degli associati).

Dovrà essere anche rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della confraternita.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente fra coloro che sono

stati iscritti alla Confraternita.

ARTICOLO 47

Devoluzione del patrimonio in casi di scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 della legge del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore, secondo le disposizioni Statutarie e previo parere espresso dall'Assemblea.

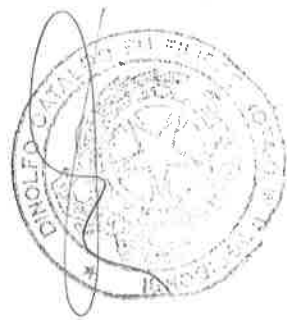
Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a.r. o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

ARTICOLO 48

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, in mancanza, quelle del C.C.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 1



II presente Statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea e dopo la ratifica da parte dell'Ordinario Diocesano. Nel caso quest'ultima non pervenga entro 30 giorni dall'invio, si applica la regola del silenzio-assenso.

ARTICOLO 2

Gli Organi attuali rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza, dopodiché saranno rinnovati secondo le norme del presente statuto. Il numero dei mandati di cui al limite previsto dall'art.29 si calcola dall'anno successivo a quello di approvazione del presente Statuto. Il Collegio dei Conservatori rimarrà in carica per un ulteriore quadriennio, al termine del quale per l'elezione si procederà a norma del presente statuto.

Dopo il primo quadriennio sarà considerato scaduto il componente del Collegio dei Conservatori più anziano di nomina e così via per gli anni successivi. Dall'entrata in vigore del presente Statuto il rinnovo di un terzo del numero dei componenti il Magistrato in scadenza di mandato verrà attuato secondo modalità previste all'art.40 del presente Statuto.

FIRMATO: VALLIS BERTI, CATALDO DINOLFO NOTAIO S.S...

La presente copia, redatta con procedimento
xerografico è conforme al suo originale e con
sta di fogli ventiquattro
Poggibonsi, li 07 FEB. 2022

